BANCA CENTRALE EUROPEA

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 1º luglio 2004

sull'erogazione da parte dell'Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all'Unione europea, a paesi non appartenenti all'Unione europea e a organizzazioni internazionali

(BCE/2004/13)

(2004/546/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.1, l'articolo 14.3 e l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) In conformità dell'articolo 23, in combinato disposto con l'articolo 43.4 dello statuto, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito «BCN partecipanti») possono stabilire relazioni con le banche centrali di altri paesi e, se appropriato, con organizzazioni internazionali, e condurre tutte le operazioni bancarie rientranti nelle loro relazioni coi paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

(2) Il Consiglio direttivo ritiene che l'Eurosistema, nell'erogare ai propri clienti servizi di gestione delle riserve, dovrebbe operare quale unico sistema, a prescindere da quale sia il membro dell'Eurosistema attraverso il quale tali servizi sono erogati. A tal fine, il Consiglio direttivo ritiene necessario adottare il presente indirizzo per garantire, fra le altre cose, che i servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistema siano erogati in maniera uniforme e secondo modalità e condizioni armonizzate, che la BCE ne sia adeguatamente informata e che siano identificate le caratteristiche minime comuni previste negli accordi contrattuali con i clienti.

(3) Il Consiglio direttivo ritiene anche necessario confermare che tutte le informazioni, dati e documenti redatti da e/o scambiati tra i membri dell'Eurosistema nel contesto dell'erogazione dei servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistema sono riservati e sono soggetti all'applicazione dell'articolo 38 dello statuto.

(4) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

— l'espressione «tutti i tipi di operazioni bancarie» comprende l'erogazione di servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistema alle banche centrali dei paesi terzi, agli stessi paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, connessa alla gestione delle riserve di tali banche centrali, paesi e organizzazioni internazionali,

— per «personale della BCE autorizzato» si intende chiunque venga identificato dal Comitato esecutivo, all'interno della BCE, di tanto in tanto, quale mittente e ricevente autorizzato delle informazioni da fornirsi nel quadro dell'erogazione di servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistema,

— l'espressione «banche centrali» comprende le autorità monetarie,

— per «cliente» si intendono i paesi non facenti parte dell'Unione europea (non-UE) (ivi comprese le autorità pubbliche o le agenzie governative), le banche centrali o le autorità monetarie non-UE o le organizzazioni internazionali a cui un membro dell'Eurosistema eroghi i servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistema,

— per «servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistema» si intendono i servizi di gestione delle riserve elencati nell'articolo 2 che possono essere erogati dai membri dell'Eurosistema ai clienti e che consentono loro di gestire in maniera esauriente le riserva attraverso un solo membro dell'Eurosistema,

— per «erogatore di servizi dell'Eurosistema» (ESE) si intende un membro dell'Eurosistema che si impegna ad erogare l'intera gamma di servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistema,

— per «erogatore di servizi individuali» (ESI) si intende un membro dell'Eurosistema che non si impegna ad erogare l'intera gamma di servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistema,

— per «organizzazione internazionale» si intendono le organizzazioni, diverse dalle istituzioni e dagli organi comunitari, istituite da un trattato internazionale o sottoposte all'autorità di un trattato internazionale,

— per «riserve» si intendono le attività idonee dei clienti denominate in euro, vale a dire i contanti e tutti i titoli idonei ad essere considerati «attività di primo livello» della banca dati delle attività idonee dell'Eurosistema, pubblicata e aggiornata quotidianamente sul sito web della BCE, con l'eccezione sia dei titoli rientranti nel «gruppo di emittenti 3», sia, per i gruppi di emittenti rimanenti, dei titoli rientranti nella «categoria di liquidità IV». Ai fini del presente indirizzo, le riserve non includono né le attività detenute esclusivamente al fine di ottemperare agli obblighi pensionistici e correlati dei clienti nei confronti del proprio personale, precedente o attuale, né i conti appositi aperti da un cliente presso un membro dell'Eurosistema ai fini della riprogrammazione del debito pubblico nel contesto di accordi internazionali,

— per «paesi terzi» si intendono i paesi non facenti parte della UE.

Articolo 2

Elenco dei servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistema

I servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistema consistono in:

1) Conti di custodia per le riserve;

2) Servizi di custodia:

 a) relazione di fine mese sulla custodia, con la possibilità di fornire relazioni anche in altri momenti a richiesta del cliente;

 b) trasmissione delle relazioni attraverso SWIFT a tutti i clienti in grado di ricevere le relazioni attraverso tale mezzo e attraverso altri mezzi adeguati per i clienti che non possono utilizzare SWIFT;

 c) notifica di operazioni di gestione (ad esempio pagamenti di cedole e rimborsi) connesse alle partecipazioni in titoli dei clienti;

 d) espletamento di operazioni di gestione nell'interesse dei clienti;

 e) facilitazione degli accordi tra clienti e terzi agenti, a determinate condizioni restrittive, nel contesto dell'operatività di programmi automatici di prestito mobiliare;

3) Servizi di regolamento:

 a) servizi di regolamento senza preventivo pagamento/a pagamento avvenuto per tutti i titoli denominati in euro per i quali vi siano conti di custodia;

 b) conferma del regolamento di tutte le operazioni effettuate attraverso SWIFT (o attraverso altri mezzi adeguati per i clienti che non possono utilizzare SWIFT);

4) Servizi di cassa/Servizi di investimento:

 a) acquisto/vendita di valuta per conto dei clienti a titolo di principale, coprendo l'acquisto/vendita a pronti di euro con almeno le valute del G10 non appartenenti all'area dell'euro;

 b) servizi di deposito a tempo determinato a titolo di agente;

 c) saldi creditori overnight:

 — saldi pari a 100 000 EUR al di sotto dei quali non è offerta alcuna remunerazione,

 — Tipo 1 – investimento automatico di un ammontare fisso definito per cliente a titolo di principale,

 — Tipo 2 – possibilità di investire fondi con i partecipanti del mercato a titolo di agente;

 d) esecuzione di investimenti per i clienti in conformità dei loro ordini permanenti e dell'insieme dei servizi dell'Eurosistema;

 e) esecuzione degli ordini dei clienti di acquisto/vendita di titoli nel mercato secondario.

Articolo 3

Erogazione di servizi da parte di ESE e ESI

1. Nel quadro dell'erogazione dei servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistema, è opportuno distinguere fra i membri dell'Eurosistema che siano ESE o ESI.

2. In aggiunta ai servizi indicati nell'articolo 2, ogni ESE può anche offrire ai clienti altri servizi di gestione delle riserve. Un ESE determina tali servizi su base individuale e tali servizi non rientrano nel campo di applicazione del presente indirizzo.

3. Un ESI rientra nell'ambito di applicazione del presente indirizzo ed è soggetto agli obblighi derivanti dai servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistema nei confronti di uno o più di tali servizi erogati da tale ESI facenti parte dell'intera gamma di servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistema. Inoltre, ogni ESI può anche offrire ai clienti altri servizi di gestione delle riserve e determina tali servizi su base individuale. Tali servizi non rientrano nel campo di applicazione del presente indirizzo.

Articolo 4

Informazioni riguardanti l'erogazione di servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistema

1. I membri dell'Eurosistema forniscono al personale della BCE autorizzato tutte le informazioni pertinenti in relazione all'erogazione di servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistema a clienti nuovi o attuali e informano il personale della BCE autorizzato ogni qualvolta vengano contattati da un potenziale cliente.

2. Prima che i membri dell'Eurosistema rendano nota l'identità di un cliente attuale, nuovo o potenziale, essi cercano di ottenere dal cliente il proprio consenso a tale rivelazione.

3. Se tale consenso non viene concesso, il membro dell'Eurosistema in questione fornisce al personale della BCE autorizzato le informazioni necessarie senza rivelare l'identità del cliente.

Articolo 5

Divieto e sospensione dell'erogazione dei servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistema

1. La BCE mantiene, affinché i membri dell'Eurosistema la possano consultare, una lista di clienti attuali o potenziali le cui riserve siano affette da un ordine di congelamento, o simile provvedimento, imposto da uno degli Stati membri della UE sulla base di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o dall'Unione europea.

2. Qualora sulla base di un provvedimento o di una decisione diversi da quelli di cui al paragrafo 1, adottati per ragioni di politica o di interesse nazionale da parte di un membro dell'Eurosistema o da parte dallo Stato membro nel quale sia situato il membro dell'Eurosistema, quest'ultimo sospende l'erogazione dei servizi di gestione delle riserve a un cliente attuale o rifiuta di erogare tali servizi a un nuovo cliente, tale membro informa prontamente il personale della BCE autorizzato. Il personale della BCE autorizzato informa di ciò immediatamente gli altri membri dell'Eurosistema. Tali provvedimenti o decisioni non impediscono agli altri membri dell'Eurosistema di erogare servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistema a tali clienti.

3. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4 si applicano in tutti i casi in cui venga resa nota l'identità di un cliente attuale o potenziale in virtù del paragrafo 2.

Articolo 6

Competenza per l'erogazione di servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistemaa

1. Ogni membro dell'Eurosistema è competente a concludere con i clienti qualunque accordo contrattuale risulti opportuno per l'erogazione dei servizi di gestione delle riserve.

2. Fatte salve le disposizioni specifiche applicabili a un membro dell'Eurosistema, o con esso concordate, ogni membro dell'Eurosistema che eroghi servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistema, o una qualunque parte di essi, ai propri clienti, è per essi responsabile.

Articolo 7

Ulteriori caratteristiche minime comuni previste negli accordi contrattuali con i clienti

I membri dell'Eurosistema assicurano che i propri accordi contrattuali con i clienti siano, a partire dal 1º gennaio 2005, in linea con il presente indirizzo e con le seguenti caratteristiche minime comuni. Gli accordi contrattuali:

a) dichiarano che la controparte del cliente è il membro dell'Eurosistema con il quale tale cliente ha concluso un accordo per l'erogazione di servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistema, o una qualunque parte di essi, e che tale accordo non fa sorgere di per sé diritti o pretese per i clienti nei confronti degli altri membri dell'Eurosistema. La presente disposizione non impedisce a un cliente di concludere accordi con vari membri dell'Eurosistema;

b) fanno riferimento ai meccanismi di collegamento che possono essere utilizzati per il regolamento di titoli detenuti dalle controparti dei clienti e ai rischi derivanti dell'uso di meccanismi non idonei per le operazioni di politica monetaria;

c) fanno riferimento al fatto che alcune transazioni rientranti nel quadro dell'erogazione dei servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistema devono essere condotte con la massima diligenza possibile;

d) fanno riferimento al fatto che il membro dell'Eurosistema può proporre dei suggerimenti ai clienti riguardanti la tempistica e l'esecuzione di una transazione al fine di evitare conflitti con la politica monetaria e dei cambi dell'Eurosistema, e che tale membro non è reso responsabile delle conseguenze che tali suggerimenti possano produrre nei confronti del cliente;

e) fanno riferimento al fatto che le commissioni che i membri dell'Eurosistema impongono ai propri clienti per l'erogazione dei servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistema sono soggette a revisione da parte dell'Eurosistema e che i clienti, conformemente alla legge applicabile, sono vincolati dalle modifiche alle commissioni eventualmente risultanti dalla revisione.

Articolo 8

Ruolo della BCE nell'erogazione dei servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistema

La BCE coordinerà l'erogazione generale dei servizi di gestione delle riserve dell'Eurosistema e il quadro informativo da ciò derivante. Tutti i membri dell'Eurosistema che acquistino o perdano lo status di ESE, ne informano la BCE.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 5 luglio 2004.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2005.

Articolo 10

Destinatari

Le BCN sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1º luglio 2004.

Per il Consiglio della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET